

SENTENZA 11 luglio 2016, n. 3048

Esiti consultazioni elettorali regionali 2015. Appello Bellomo.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10369 del 2015, proposto da: Bellomo Davide, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo, con domicilio eletto presso Patrizio Ivo D'Andrea, in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

contro

Regione Puglia, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornel-la Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione, in Roma, via Barberini 6;

nei confronti di

Manca Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

Morgante Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

Mennea Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, SEZIONE II, n. 1501/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti al consiglio regionale della Puglia all'esito delle elezioni tenutesi il 31 maggio 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Luigi Manca, Luigi Morgante e Ruggiero Mennea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Onida, Di Lecce, Saverio Sticchi Damiani, per delega di Matteo, Antonio Quinto, anche in delega di Pietro Quinto, e Matassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'avvocato Davide Bellomo, candidato consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista "Movimento Politico Schittulli - Area Popolare" alle elezioni del presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del consiglio regionale tenutesi il 31 maggio 2015, è risultato il primo dei non eletti, con 7.613 preferenze.
2. Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari l'avvocato Bellomo ha quindi impugnato l'esito elettorale per lui negativo, sostenendo di avere titolo per essere eletto in luogo dei candidati della propria lista Luigi Manca e Luigi Morgante, presentatisi rispettivamente nelle circoscrizioni di Lecce e di Taranto, e meno suffragati (con 2.897 e 2.082 preferenze). L'avvocato Bellomo ha quindi chiesto la correzione del risultato elettorale ex art. 130, comma 9, cod. proc. amm., deducendo plurimi profili di incostituzionalità del sistema di riparto nelle singole circoscrizioni dei seggi consiliari tra le liste elettorali.
3. Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, dichiarando manifestamente infondate tutte le questioni di incostituzionalità sollevate dall'avvocato Bellomo, dacché il presente appello, nel quale esse sono riproposte.

DIRITTO

1. Le censure di illegittimità costituzionale formulate dall'avvocato Bellomo si indirizzano all'art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*), come dapprima modificato dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*), ed infine dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 [*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*].

Nel regolare il riparto dei seggi consiliari in base al premio di maggioranza spettante al gruppo di liste collegato al presidente della Regione risultato eletto, la disposizione censurata prevede che «i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono

ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio».

2. Secondo l'avvocato Bellomo questa disposizione introdurrebbe una irragionevole distorsione nella formazione della rappresentanza politica in senso al consiglio regionale.

A questo riguardo, l'appellante si sofferma dapprima sulle caratteristiche del sistema elettorale regionale pugliese, secondo il quale:

-deve essere effettuato un primo riparto di 23 seggi con metodo proporzionale tra le liste presentatesi nell'ambito del medesimo gruppo nelle sei circoscrizioni provinciali in cui si articola dal punto di vista elettorale la Regione;

-il riparto in questione è a sua volta suddiviso in una prima fase in cui si procede con il sistema del quoziente intero (dato dal quoziente

- elettorale circoscrizionale), ed una seconda in cui i resti («voti residuati») sono recuperati in un collegio unico regionale al fine dell'attribuzione dei seggi non distribuiti (art. 15, comma 5, 1. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalle citate 1. reg. nn. 2 del 2005 e 7 del 2015);

-in questa seconda fase, l'attribuzione di seggi alle liste in ogni circoscrizione avviene sulla base della «graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale» [art. 15, comma 5, lett. e)];

-completato il riparto dei primi 23 seggi con metodo proporzionale, i restanti 27 seggi sono attribuiti sulla base del premio di maggioranza previsto a favore del gruppo di liste o della coalizione di gruppi di liste collegate al candidato presidente della Regione eletto; premio variamente modulato a seconda della

percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi, e cioè: 29 consiglieri in caso di percentuale pari o superiore al 40%; 28 in caso di percentuale tra il 35 ed il 40 per cento; 27 in caso di percentuale inferiore al 35% (art. 15, comma 6);

- in base alla disposizione sospettata di incostituzionalità, il riparto in questione è effettuato utilizzando la medesima graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale prevista per il recupero dei resti a livello di collegio unico regionale, «iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio».

3. Come sottolinea l'avvocato Bellomo, in applicazione di questo complessivo meccanismo di distribuzione dei seggi a favore di ciascuna lista circoscrizionale, i quattro seggi in consiglio complessivamente spettanti al "Movimento Politico Schittulli - Area Popolare", in base alla cifra elettorale da esso conseguita, sono stati attribuiti, nell'ordine, alle circoscrizioni provinciali di Bari e Foggia, in virtù del recupero dei voti residui sulla base del collegio unico regionale, dopo che la medesima lista non aveva ottenuto alcun quoziente intero, e quindi alle circoscrizioni di Lecce e Taranto, nell'ambito del riparto sulla base del premio di maggioranza.

4. Ciò premesso, l'avvocato Bellomo sostiene che la continuità nell'attribuzione di seggi alla lista imposta dall'inciso dell'art. 15, comma 6, n. 5), lett. a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sopra menzionato (*«iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio»*), si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, di parità del voto e di non discriminazione nell'accesso alle cariche elettive, rispettivamente previsti dagli artt. 3, 48 e 51 della Carta fondamentale.

5. Al riguardo, l'appellante evidenzia che il gruppo di liste per il quale egli ha concorso nella circoscrizione di Bari ha ottenuto un seggio per ciascuna delle prime quattro circoscrizioni, a fronte tuttavia di un peso di queste ultime significativamente diverso rispetto alla cifra elettorale complessiva, ed alla conseguente percentuale sul quoziente elettorale circoscrizionale, oltre che rispetto ai voti validamente espressi in tutte le circoscrizioni di circoscrizione. Infatti, la lista circoscrizionale di Bari ha fatto registrare da sola il 42% della cifra elettorale del Movimento, pari al 77,72% del quoziente elettorale circoscrizionale, ed il 9,7% dei voti validi su base regionale. Su livelli significativamente inferiori si collocano invece le percentuali delle altre circoscrizioni (rispettivamente a decrescere dal 21, 48,69 e dal 5,3 per cento).

6. Quindi, dall'assenza di un'adeguata proporzione tra il peso delle liste circoscrizionali e la loro rappresentanza nel consiglio regionale l'avvocato Bellomo enuclea le proprie censure di incostituzionalità. L'appellante sostiene nello specifico che per essere conforme ai sopra richiamati parametri di Legge fondamentale il riparto dei seggi sulla base del premio di maggioranza non dovrebbe avvenire scorrendo ulteriormente la graduatoria decrescente dei voti espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, iniziando dalle circoscrizioni cui non sono ancora stati attribuiti seggio nel precedente riparto, «come se si trattasse di un'unica *distribuzione di seggi*» (così nell'appello). Secondo l'avvocato Bellomo sarebbe invece stato logico prevedere che questo riparto fosse effettuato a partire «dalla circoscrizione più alta in graduatoria» (ibidem), ovvero dalle maggiori percentuali rispetto al relativo quoziente di circoscrizione.

7. Pur pregevolmente argomentate, nessuna delle questioni di costituzionalità sollevate dall'appellante supera il vaglio di non manifesta infondatezza, come già avvenuto in primo grado, così potendosi prescindere dalle eccezioni riproposte dalle parti appellate di difetto di rilevanza delle questioni medesime.

8. Innanzitutto, nessuna irragionevolezza del meccanismo di attribuzione dei seggi, rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., è ravvisabile nel caso in esame.

Deve premettersi che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale l'«*ampia discrezionalità legislativa*» nella scelta del modello elettorale è sindacabile in sede di controllo di costituzionalità solo se «manifestamente irragionevole» (sentenza 13 gennaio 2014, n. 1). Come precisato nella pronuncia ora richiamata, il sindacato costituzionale di conformità della norma di legge ordinaria rispetto al parametro enucleabile dal più volte citato art. 3 Cost. consiste nel valutare se la norma in questione sia necessaria e coerente con gli obiettivi che con essa il legislatore si propone di perseguire o se invece vi ecceda, introducendo misure sproporzionate e non giustificate rispetto a questi ultimi.

9. Sulla base di questa premessa, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il sistema elettorale della Camera dei deputati introdotto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), perché imperniato su un premio di maggioranza operante «in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi».

La Corte è pervenuta a questa conclusione all'esito di un *test* di proporzionalità. Pur riconoscendo che il premio di maggioranza costituisce un correttivo al sistema elettorale a base proporzionale finalizzato a soddisfare legittime esigenze di governabilità, attraverso la formazione di maggioranze parlamentari stabili, nondimeno, quello previsto dalla citata legge n. 270 del 2005 è stato giudicato irrazionale e sproporzionato, perché tale da consentire di ottenere la maggioranza assoluta a prescindere dal fatto che la lista o coalizione di liste di maggioranza relativa abbia raggiunto una soglia minima di voti. A questo specifico riguardo, la Corte ha infatti sottolineato che il premio in questione era attribuibile anche «a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, e ciò *pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi*». L'effetto del premio di maggioranza introdotto con la citata l. n. 270 del 2005 era dunque quello di una «*eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto*» (così ancora nella pronuncia in esame), esorbitante rispetto alla sua funzione di correttivo del sistema elettorale proporzionale a garanzia della governabilità, e dunque tale da realizzare un bilanciamento non equilibrato tra quest'ultima esigenza e quella di rispetto della volontà popolare.

10. I principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza esaminata non sono tuttavia estensibili alla norma oggetto di censure

di incostituzionalità dell'avvocato Bellomo, perché per contenuto e funzione questa si pone su un piano significativamente diverso dal premio di maggioranza dichiarato costituzionalmente illegittimo nella pronuncia sopra esaminata.

11. In primo luogo, quel caso verteva sul meccanismo di ripartizione dei seggi tra le contrapposte coalizioni o liste elettorali. In discussione era dunque la definizione della maggioranza parlamentare; questione direttamente rilevante rispetto al principio supremo della sovranità popolare ex art. 1, comma 2, della Costituzione - di cui, come ribadito nella sentenza in esame, il voto costituisce «il principale strumento di manifestazione» - per i riflessi sulla fondamentale funzione di indirizzo politico della Nazione attraverso il sostegno fiduciario al Governo.

12. Per contro - come sottolineato dal difensore dello stesso appellante in sede di discussione, in replica alle eccezioni di difetto di rilevanza della questioni di costituzionalità sollevate nel presente giudizio - il meccanismo legislativo censurato nel presente giudizio riguarda la distribuzione dei seggi su base circoscrizionale a favore della singola lista elettorale. Conseguentemente, rispetto al tema fondamentale della composizione della rappresentanza politica nell'organo a base elettiva e della formazione della maggioranza destinata a sostenere l'Esecutivo (o la giunta regionale), l'oggetto della norma sospettata di incostituzionalità nel presente giudizio si pone in posizione riflessa e secondaria.

Deve infatti sottolinearsi al riguardo che l'assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni a favore delle liste in esse presentatesi avviene "a valle" dell'attribuzione del premio di maggioranza [cfr. art. 15, comma 6, nn. 1) - 5), l. n. 108 del 1968, come modificata da ultimo dalla l. reg. n. 7 del 2015], e quindi dopo che è stata definita la proporzione tra il peso delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale da un lato ed il grado di partecipazione delle stesse nell'organo della rappresentanza politica dall'altro lato.

13. Dalle considerazioni ora svolte si trae la conseguenza che con riguardo a questo specifico segmento del procedimento elettorale il legislatore (nel caso di specie regionale) dispone di ambiti di discrezionalità più ampi rispetto al caso in cui debbano essere definiti i criteri di ripartizione dei seggi tra le forze politiche contrapposte. Infatti, nella distribuzione dei seggi all'interno della singola lista elettorale l'esigenza di rispecchiare quanto più fedelmente la volontà popolare non si pone con la stessa rilevanza di quando si tratta di riconoscere alla forza politica di maggioranza presso l'elettorato un peso rappresentativo adeguato a

sostenere fiduciarmente un organo di governo, mantenendo nel contempo una proporzione equilibrata con l'espressione del voto a favore le altre formazioni politiche.

Come si specificherà ulteriormente *infra*, in sede di riparto interno alla lista elettorale assumono un indubitabile peso aspetti connessi alla provenienza territoriale dei rappresentati di tale singola forza politica.

14. Tutto ciò precisato, il meccanismo di riparto dei seggi censurato dall'avvocato Bellomo non eccede gli ampi margini di apprezzamento discrezionale che il canone costituzionale della ragionevolezza da esso invocato delimita, nei soli casi in cui tali apprezzamenti si traducano in soluzioni normative non giustificate o sproporzionate rispetto agli scopi da realizzare. Come infatti ben evidenziato dalle difese delle parti appellate, la norma censurata si colloca invece nell'ambito di un preciso disegno di fondo del legislatore regionale, diretto ad assicurare per ciascun gruppo di liste una equilibrata rappresentanza territoriale nel consiglio regionale della Puglia.

15. Sul punto risulta pertinente il richiamo operato dalle medesime parti appellate alla sentenza della Corte Costituzionale 22 luglio 2010, n. 271.

Nell'analizzare il sistema elettorale predisposto per l'elezione al Parlamento europeo dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), ed in particolare il meccanismo di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, la Corte ha innanzitutto evidenziato che un sistema improntato alla ripartizione dei seggi in proporzione alla popolazione residente in tali circoscrizioni «riflette il principio della rappresentanza c.d. territoriale, determinata in base alla popolazione». Esso si affianca(va) al meccanismo principale di assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi, attuativo del «criterio della proporzionalità politica», con cui è invece valorizzata la partecipazione alle consultazioni elettorali.

Ebbene, con specifico riguardo alla rappresentanza territoriale, la Corte ha precisato che la stessa è indifferentemente determinabile «in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri». Quindi, sulla base di questa premessa la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità portata in quel caso alla sua cognizione, nella quale si era dedotto, in estrema sintesi, che il sistema di riparto previsto per il Parlamento europeo non consentiva di rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni sulla base della popolazione residente, a causa dell'applicazione di un criterio fondato sui voti validamente espressi, tale da penalizzare le circoscrizioni con minore affluenza al voto. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata sul rilievo che il sistema concretamente adottato dal legislatore nazionale costituiva «soltanto uno dei diversi possibili meccanismi in grado di ridurre l'effetto di slittamento di seggi da una circoscrizione all'altra», spettando a quest'ultimo il compito di individuare «la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata».

16. Applicate queste coordinate al caso di specie, il sistema unitario di distribuzione tra la singola lista dei seggi consiliari previsto dalla disposizione censurata, basato non solo sulla medesima graduatoria decrescente di voti residui, ma anche sul suo progressivo scorrimento, pur nell'ambito di diverse fasi di riparto, non denota alcuna scelta irragionevole del legislatore regionale pugliese, ma - come sopra accennato - si configura come una delle possibili soluzioni per assicurare una rappresentanza territoriale diffusa ed equilibrata tra le sei circoscrizioni elettorali della Regione Puglia.

Peraltro, gli assunti dell'appellante si impernano su una distinzione delle due fasi di riparto dei seggi introdotta con la legge regionale n. 7 del 2015, una proporzionale e la successiva sulla base del premio di maggioranza a favore del gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste (rispettivamente disciplinate dai commi 5 e 6 dell'art. 15, 1. n. 108 del 1968, come modificato dalla citata novella), in cui l'unico elemento discriminante è rappresentato dal correttivo a garanzia della governabilità, direttamente incidente sul riparto "esterno" di seggi tra gruppi di liste o coalizioni di gruppi di liste concorrenti. Quindi, la pretesa che sulla base di esso si effettui un riparto interno al singolo

gruppo di liste diverso da quello tracciato una volta per tutte dalla graduatoria decrescente dei voti di questa in base al relativo

quoziente della singola lista circoscrizionale si risolve nel tentativo di introdurre una soluzione normativa de-

voluta al legislatore e non al giudizio di conformità a Costituzione della Corte.

17. Con una distinta censura l'avvocato Bellomo sostiene che il medesimo sistema di distribuzione dei seggi altererebbe in modo irragionevole ed ingiustificato il principio di equilibrata rappresentanza politica negli organi a base elettiva ricavabile dall'art. 48 della Costituzione (c.d. uguaglianza del voto "in uscita"). Ciò a causa del mancato riconoscimento del consenso elettorale effettivamente ricevuto nelle varie circoscrizioni dalle liste e dai relativi candidati.

Secondo l'appellante il caso di specie sarebbe paradigmatico di questo effetto distorsivo introdotto dal legislatore regionale, dal momento che egli non è stato proclamato eletto benché abbia ottenuto un numero di preferenze sensibilmente superiore a quello dei controinteressati, in una circoscrizione (Bari) in cui la propria lista ha ottenuto una cifra elettorale e di resti in percentuale del quoziente elettorale altrettanto superiore rispetto alle altre (ed in particolare Lecce e Taranto, nell'ambito delle quali sono stati proclamati eletti in controinteressati Manca e Morgante).

Secondo l'avvocato Bellomo questa distorsione non risponderebbe ad alcun legittimo obiettivo di rappresentanza territoriale, ma al più «all'interesse degli apparati dei partiti, *interessati a coprire con la loro presenza l'intero territorio regionale*» e sarebbe quindi leso il criterio della rappresentanza politica enunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 22 luglio 2010, n. 271.

18. Anche la questione di costituzionalità ora sintetizzata è manifestamente infondata.

In primo luogo, essa si fonda sui principi espressi dalla Corte nella più volte citata sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del premio di maggioranza per l'elezione della Camera dei deputati in modo avulso dalla cifra elettorale concretamente conseguita dalla lista di maggioranza relativa (sentenza 13 gennaio 2014, n. 1), e sull'ulteriore conseguenza che i principi espressi in questa pronuncia sarebbero applicabili anche alla distribuzione dei seggi nell'ambito della medesima lista elettorale. Pertanto, a confutazione del corollario che l'odierno appellante pretende di ricavare dal precedente in questione si rinvia a quanto rilevato con riguardo alla prima censura di incostituzionalità.

19. Del pari, al fine di escludere che la descritta scelta del legislatore regionale sia priva di fondamento giustificativo, si richiamano le considerazioni espresse in precedenza a proposito delle obiettive ragioni di equilibrata distribuzione territoriale della rappresentanza politica perseguite con lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti nelle diverse fasi di riparto dei seggi.

Inoltre, a questo specifico riguardo, il rilievo secondo cui questa scelta risponderebbe ad interessi di carattere partitico si risolve in null'altro che in una congettura, che oblitera l'indiscutibile valenza istituzionale del sistema previsto dal legislatore regionale, di equilibrato concorso alla formazione della rappresentanza politica da parte di tutte le realtà territoriali, anche quelle con minore consistenza demografica.

20. Con un'ultima censura l'avvocato Bellomo sostiene che il meccanismo di riparto dei seggi determinerebbe una discriminazione indiretta nell'accesso alle cariche politiche, rilevante ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, tra i candidati dello stesso gruppo di liste nelle diverse circoscrizioni. Infatti, secondo l'appellante, con l'attribuzione di seggi a liste circoscrizionali che hanno conseguito meno voti a scapito di altre più suffragate «si discriminano i candidati dello stesso gruppo presentatisi nelle circoscrizioni *in cui queste hanno ottenuto, in termini assoluti e relativi, più voti*».

21. Anche questa censura di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, dal momento che l'asserita discriminazione costituisce un effetto di una scelta non irragionevole ed ingiustificata del legislatore regionale, ma finalizzata a perseguire il legittimo obiettivo di assicurare che nel consiglio regionale siano rappresentati quanto più possibile tutti i territori.

22. L'appello deve essere respinto, non essendovi ulteriori questioni di illegittimità costituzionale, ma le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello,

come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra tutte le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere Oreste

Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 11 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 1, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Quinta

L'avvenuto del presente provvedimento è immediato.

[Handwritten signatures and notes: Bello, Donde, Rep. Puglia, Pres. Giunta Rep. Puglia, TAR Puglia Bari, etc.]

Roma, 11 LUG. 2016

